

L'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Sig. Giuseppe Isabellon, richiama:

- la legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010) e, in particolare, il Titolo III, recante disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale;

- il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2006.

Fa presente che l'art. 75 della legge regionale 32/2007 stabilisce che sia la Giunta regionale a definire, con propria deliberazione, le spese ammissibili per le agevolazioni previste e ogni altro aspetto concernente i procedimenti amministrativi diretti all'ottenimento delle stesse.

Propone pertanto di definire i criteri di applicazione dell'art. 60, recante disciplina degli aiuti concessi per l'assistenza tecnica alle aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, con particolare riferimento ai contributi per il sostegno a iniziative promozionali, riconducibili al comma 1, lettere a) e b), del suddetto articolo, come da allegato alla presente deliberazione, rinviando a successive deliberazioni la definizione dei criteri applicativi di ulteriori tipologie di intervento.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Sig. Giuseppe Isabellon;
- vista la legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3817 in data 21 dicembre 2007 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2008/2010 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore della Direzione Produzioni vegetali, agriturismo e servizi fitosanitari, dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 - della legge regionale n. 45/1995, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;
- ad unanimità di voti favorevoli,

D E L I B E R A

1. di approvare i criteri di applicazione dell'art. 60 (Assistenza tecnica alle aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli) del Titolo III della L.R. 32/2007 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), con riferimento ai contributi per il sostegno a iniziative promozionali, come da allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione, come stabilito dall'art.75, comma 2, della L.R. 32/2007.

Allegato alla deliberazione n. 727 in data 14/3/2008

Legge regionale 12 dicembre 2007, n.32

Art. 60

(Assistenza tecnica alle aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli)

Contributi per l'assistenza tecnica per il sostegno a iniziative promozionali

Ambito di applicazione

Sono concessi aiuti alle aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per l'assistenza tecnica finalizzata al sostegno a iniziative promozionali.

Tipologie di intervento

Gli aiuti sono concessi per la partecipazione a fiere, mostre ed eventi pubblici organizzate dall'Assessorato agricoltura e risorse naturali o ai quali l'Assessorato è presente attraverso un intervento diretto finalizzato a valorizzare e promuovere la cultura rurale e delle comunità, nell'obiettivo di fornire una complementarietà imprenditoriale e commerciale alla presenza istituzionale dell'Amministrazione regionale.

Beneficiari

Le piccole e medie imprese, in forma singola o associata, operanti nel territorio regionale e attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli regionali.

Determinazione spesa ammessa

Sono ritenute ammissibili le spese riguardanti l'acquisto degli spazi espositivi (inclusi i servizi collegati) e le spese di trasferta (vitto, alloggio e trasporto) di un rappresentante per soggetto beneficiario.

Per quanto concerne il vitto, il limite di spesa fissato è di 44 euro al giorno, mentre per quanto riguarda l'alloggio il limite di spesa è pari a 120 euro a pernottamento, prima colazione compresa. Gli importi sopra citati sono incrementati del 30% per spese di vitto e alloggio sostenute all'estero.

Per trasporto si intendono il viaggio di andata e quello di ritorno del rappresentante del soggetto beneficiario e sono ammessi i biglietti di classe economica di aereo, treno e pullman; per l'eventuale uso del mezzo proprio, sarà riconosciuto un rimborso pari all'indennità chilometrica spettante al personale regionale per missioni effettuate con il mezzo proprio di trasporto nonché le spese dei pedaggi autostradali documentate con ricevute.

Non sono contemplate le spese per la partecipazione ad eventi non supportati dalla presenza tramite l'acquisto di uno spazio espositivo (in tal caso la partecipazione viene considerata come missione aziendale e non potrà essere oggetto del contributo).

Le iniziative soggette a contributo non possono beneficiare di altri aiuti.

Intensità dell'aiuto

Gli aiuti sono concessi fino ad un massimo del 70% delle spese ammissibili. Il costo dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.

Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2006.

Procedure

Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere presentate all'Ufficio Promozione dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali e contenere:

- dettagliato preventivo di spesa, suddiviso per voci specifiche;
- dichiarazione che non si percepiscono altri contributi pubblici per l'iniziativa per la quale si richiede il contributo;
- dichiarazione, su modello predisposto dallo stesso Ufficio, concernente gli aiuti già percepiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 ("de minimis").

La concessione del contributo, con deliberazione della Giunta regionale, deve avvenire precedentemente alla partecipazione all'evento.

Le istanze vengono valutate in relazione all'importanza dell'impatto promozionale previsto, al grado di diffusione dei benefici attesi per l'intero settore e per la Regione nel suo complesso, alla rilevanza economica della filiera, alla rappresentatività del soggetto richiedente nonché alla corretta esecuzione di precedenti iniziative finanziate e alla correlazione e consequenzialità con le nuove azioni.

La struttura competente deve dare corso alle istanze presentate entro il termine di 90 giorni.

La liquidazione dei contributi avviene dopo la partecipazione all'evento, su presentazione di un consuntivo delle spese sostenute, sottoscritto da un legale rappresentante e comprovato da fatture quietanzate e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Norme transitorie

Per il solo 2008, quale primo anno di erogazione di tale tipologia di aiuto, non vengono posti limiti temporali alla presentazione delle domande.